

Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)**(Causa T-575/08)**

(2009/C 55/76)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* 4care AG (Kiel, Germania) (rappresentante: avv. S. Redeker)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Laboratorios Diafarm, SA (Barberas del Valles, Spagna)**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2008, procedimento R 16636/2007-2 e respingere l'opposizione dell'interveniente;

— Condannare il convenuto e l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «Acumed» per prodotti delle classi 3, 5 e 9 (domanda di registrazione n. 4493136).*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Laboratorios Diafarm, SA.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo spagnolo «AQUAMED ACTIVE» (marchio n. 2506452) per prodotti della classe 5 e marchio denominativo comunitario «AQUAMED ACTIVE» (marchio n. 2882272) per prodotti della classe 5.*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, in quanto fra i marchi in questione non sussiste rischio di confusione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — Germania/Commissione**(Causa T-576/08)**

(2009/C 55/77)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità;

— mantenere gli effetti del regolamento annullato;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983⁽¹⁾, contenente il piano annuale per il 2009 del programma di ripartizione di derrate alimentari in favore di persone che versano in stato di grave indigenza all'interno della Comunità.

Ad avviso della ricorrente, il regolamento è privo di fondamento giuridico nel diritto comunitario. Invero, esso sarebbe stato emanato in base al regolamento (CE) n. 1234/2007⁽²⁾, che a sua volta trova il proprio fondamento giuridico nella politica agricola comune della Comunità (artt. 36 CE e 37 CE in combinato disposto con l'art. 33 CE), tuttavia non soddisferebbe i requisiti ivi stabiliti.

Originariamente il piano sarebbe stato configurato come competenza accessoria alla politica agricola comune, dato che sarebbero state principalmente destinate a fini sociali scorte di intervento giacenti. Viceversa, da vari anni il piano opererebbe esclusivamente mediante l'acquisto sul mercato di derrate alimentari, atteso che, a seguito delle riforme della politica esterna comune, le scorte di intervento si sono pressoché esaurite. La ricorrente ritiene che attualmente il piano sia un mero strumento di politica sociale della Comunità, per il quale difetterebbe qualsiasi fondamento giuridico (principio di attribuzione delle competenze).

Pertanto, il regolamento impugnato non sarebbe compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 27, n. 2, del regolamento n. 1234/2007, che consentirebbe l'acquisto di derrate alimentari finalizzate al piano solo quando le scorte di intervento sono temporaneamente insufficienti. Invece, il fatto di ricorrere prevalentemente all'acquisto delle derrate avrebbe frattanto assunto caratteri di stabilità.